



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 in data 08-03-2018

Oggetto: APPLICAZIONE DELLA DELIBERA REGIONE LOMBARDIA N. 1274 DEL 24 GENNAIO 2014 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO" – INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE – INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **Marzo** alle ore **17:05** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
LORENZETTI FERDINANDO	SINDACO	X	
CAVALLI CARLA	VICE SINDACO	X	
FRIGERIO CESARE	ASSESSORE	X	
MORANDINI DARIO	ASSESSORE	X	
SERINA ALESSIA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA SABINA CANDELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FERDINANDO LORENZETTI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legge 13/09/2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 08/11/2012, n. 189, ed in particolare:

- l'art. 5, comma 2, che ha previsto di "aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.);
- l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del testo unico di cui al regio decreto 18/06/1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", cita "criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi";

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico (Gap), è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale, da una serie di luoghi definiti "luoghi sensibili";

CONSIDERATO che:

- la Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco;
- numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito;
- molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività;
- le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati;
- l'aumento dell'offerta di "azzardo popolare", fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, in particolare per categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di "valenza sociale" e di "opportunità relazionale";
- sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi;
- il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della popolazione;

CONSIDERATO altresì che la Giunta della Regione Lombardia, con propria delibera 24 gennaio 2014 n. X/1274, ha dato esecuzione a quanto previsto dal citato art. 5 comma 1 della L.R. 8/2013 ed ha fissato la distanza in metri 500;

DEFINITI, con la Delibera Giunta Regionale n. 1274/2014 luoghi sensibili i seguenti:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) luoghi di culto relativi alle confessioni religiose quali chiese, sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali (come definiti da art. 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12);
- c) impianti sportivi;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- e) strutture ricettive per categorie protette;
- f) luoghi di aggregazione giovanile;
- g) oratori.

Individuati tali luoghi sensibili in modo puntuale nel territorio comunale ed evidenziati sulle allegate Tavole allegate: (Gambara Nord – Centro – Sud);

RITENUTO in base a quanto previsto dall'art.4 dell'allegato A alla DGR n.1274/2014, di visualizzare a livello cartografico le aree del territorio comunale collocate entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili, tracciando delle circonferenze che abbiano come centro gli ingressi principali del luogo sensibile e come raggio una distanza di 500 metri;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica l'Arch. Laura Monica Sottini;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, in applicazione della delibera regionale n. 1274 del 24 gennaio 2014:

- a) l'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale dai quali applicare le disposizioni di divieto di installazione di nuove apparecchiature (Allegato A),
- b) le planimetrie allegata alla presente delibera (allegato B – Gambara Nord - Centro - Sud), allegati alla presente delibera come parti integranti e sostanziali;

2. **DI NON CONSENTIRE** l'installazione di nuove apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS di cui al Regio Decreto 773/1931 nei locali ubicati all'interno delle circonferenze tracciate sulle planimetrie allegata e complessivamente evidenziate in colore giallo nella planimetrie (allegato B – Gambara Nord - Centro - Sud);

3. **DI CONSIDERARE** fatti salvi tutti gli apparecchi che risultano già installati alla data del 28 gennaio 2014 oggetto di successiva sostituzione o di subentro;

4. **DI CONSENTIRE** l'installazione di nuovi giochi leciti mediante presentazione di SCIA nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera:

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al SUAP aggregato;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FERDINANDO LORENZETTI

Il Segretario
DOTT.SSA SABINA CANDELA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA SABINA CANDELA